



## Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 29 GIUGNO 2022

### MODIFICATA LA LEGGE REGIONALE DEL VENETO N.18/2010 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”

Informiamo che la **Regione Veneto**, attraverso la Legge Regionale 27 maggio 2022 n.12 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali” (pubblicata sul BUR VENETO del 27 maggio 2022 n.65), **ha modificato la previgente Legge Regionale n.18/2010** “Norme in materia funeraria” (già modificata in passato dalle Leggi Regionali n.21/2011 e n.45/2017).

Le modifiche riguardano gli articoli 9 e 11.

L’art 9 “*Medico necroscopo*” è stato integrato del comma 1bis che recita:

*“1 bis. Nelle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani o non autosufficienti e per le strutture intermedie le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal medico operante presso la struttura stessa, individuato nominativamente dall’Azienda ULSS.”*

L’art. 11 “*Trasferimento durante il periodo di osservazione*” è stato completamente sostituito cambiando titolo in “**Trasferimento entro le trenta ore**” e con la seguente nuova formulazione:

#### Art. 11 “Trasferimento entro le trenta ore”

- 1. Entro trenta ore dal decesso, a cura dell’impresa funebre formalmente incaricata dai familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso, compresi quelli di altre Regioni, purché tale trasferimento sia compatibile con la normativa regionale di destinazione.**
- 2. L’impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito.**
- 3. L’eventuale redazione del certificato necroscopico al termine delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” non costituisce impedimento ad un possibile trasferimento del defunto a cofano aperto entro trenta ore dal decesso.**
- 4. In caso di trasferimento entro trenta ore dal decesso, il cadavere è riposto in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.**

**Gli associati FENIOF** possono scaricare il **testo aggiornato della Legge Regionale n.18/2010 con le modifiche apportate dalla suddetta normativa e dalle precedenti**, cliccando su questo link alla banca dati federativa:

[https://feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/1-VENETO-LR18\\_2010-MODIFICATA-DALLA-LR\\_21\\_2011-dalla-LR\\_45\\_2017-e-dalla-L.R.12\\_2022.pdf](https://feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/1-VENETO-LR18_2010-MODIFICATA-DALLA-LR_21_2011-dalla-LR_45_2017-e-dalla-L.R.12_2022.pdf)